

Allegato A alla delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA
TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO,
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI
DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI
CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E
RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO**

Articolo 1 (Definizioni)

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Articolo 3 (Criteri di ripartizione della numerazione)

Articolo 4 (Numerazione dei canali generalisti a diffusione nazionale in chiaro)

Articolo 5 (Numerazione dei canali a diffusione locale)

Articolo 6 (Numerazione dei canali a diffusione nazionale)

Articolo 7 (Numerazione delle trasmissioni differite dello stesso palinsesto)

Articolo 8 (Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)

Articolo 9 (Numerazione di ulteriori servizi)

Articolo 10 (Attribuzione della numerazione)

Articolo 11 (Condizioni di utilizzo delle numerazioni)

Articolo 12 ([Adeguamento del Piano di numerazione](#))

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 - a) *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* : il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”;
 - b) *Autorità*: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) *ambito locale televisivo*: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
 - d) *ambito nazionale*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
 - e) *arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva pari a 100 numeri. Il primo arco di numerazione si riferisce alla prima centinaia (1-100), il secondo blocco alla seconda centinaia (101 -200) , e così via;
 - f) *canale generalista nazionale*: canale legittimamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e ritrasmeso in *simulcast* in tecnica digitale terrestre;
 - g) *fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento*: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione, autorizzati alla diffusione dei contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

- h) *genere di programmazione tematico*: un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il [60/70] per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
- i) *genere di programmazione tematico “informazione”*: genere di programmazione tematico trasmesso all’interno di un palinsesto dedicato all’informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, telecronache;
- j) *genere di programmazione tematico “semigeneralista”*: genere di programmazione tematico che trasmette, all’interno di ciascun palinsesto, almeno [2-3] generi differenziati, nessuno dei quali raggiunge il [60-70%] della programmazione;
- k) *genere di programmazione tematico “bambini e ragazzi”* : genere di programmazione tematico trasmesso all’interno di un palinsesto dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;
- l) *genere di programmazione tematico “cultura”*: genere di programmazione tematico trasmesso all’interno di un palinsesto con programmi e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro (riprese o prodotto in studio), documentari e rievocazioni storiche, programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume;
- m) *genere di programmazione tematico “sport”* : genere di programmazione tematico trasmesso all’interno di un palinsesto dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;
- n) *genere di programmazione tematico “musica”*: genere di programmazione tematico trasmesso all’interno di un palinsesto dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti;

- o) *genere di programmazione tematico “televendite”* : genere di programmazione tematico trasmesso all’interno di un palinsesto dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- p) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;
- q) *operatore di rete*: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
- r) *programma*: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
- s) *delibera 216/00/CONS e successive integrazioni*: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009;

2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici;

1. Si condividono le definizioni proposte dall’Autorità ? Si ritiene di aggiungerne ulteriori?

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo.

2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, comprese le apparecchiature di consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali in chiaro, dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area tematica relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre una funzione aggiuntiva di aiuto alla navigazione definita anche sulla base dei generi di programmazione tematici?

Articolo 3 (Criteri di ripartizione della numerazione)

1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.
3. La numerazione attribuita ai canali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), è effettuata sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: informazione, semigeneralisti, bambini e ragazzi, cultura, sport, musica, televendite .
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti , ivi compresi quelli contenenti fornitura di servizi telefonici a

valore aggiunto del tipo “messaggeria vocale”, “hot-line”, “chat – line”, “one –to-one” e similari.

5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione tematico sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti.

6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.

7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.

3. Si condividono i criteri di ripartizione proposti e , in particolare, l’orientamento dell’Autorità di organizzare il piano di numerazione con una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d’uso da parte dell’utente?

Articolo 4 (Numerazione dei canali generalisti nazionali)

1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera f), sono attribuiti i numeri da 1 a 9 del primo arco di numerazione .

2. L’attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

4. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di attribuire , sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, i numeri da 1 a 9 per i canali generalisti nazionali?

Articolo 5 (Numerazione delle emittenti locali)

1. Successivamente al blocco di numerazione riservato ai canali generalisti nazionali, sono attribuiti i numeri da 10 a 19 del primo arco di numerazione per i programmi diffusi dalle emittenti locali titolari di concessioni o autorizzazioni analogiche, ritrasmessi in *simulcast* in tecnica digitale terrestre .

2. Al fine di valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio, l'attribuzione delle numerazioni dei canali di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero sulla base della media dei punteggi conseguiti nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni, ai sensi del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, ai fini dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, anche tenendo conto di forme di autoregolamentazione delle medesime emittenti locali.

3. Nell'ambito del primo arco di numerazioni, sono altresì attribuiti alle emittenti locali di cui al comma 1 i numeri da 71 a 100, secondo i medesimi criteri di cui al comma 2.

4. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi con la medesima successione del primo, prevedendo l'inserimento dei nuovi canali digitali terrestri diffusi dalle emittenti locali tenendo conto di forme di autoregolamentazione delle stesse emittenti locali.

5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di attribuire i numeri da 10 a 19 e da 71 a 100 ai programmi diffusi dalle emittenti locali? Si condivide l'orientamento dell'Autorità di effettuare l'attribuzione delle numerazioni sulla base della media dei punteggi delle ultime tre graduatorie dei Corecom?

Articolo 6

(Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro)

1. Ai canali digitali terrestri in chiaro a diffusione nazionale sono attribuiti i numeri da 20 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione tematici: informazione, semigeneralisti, bambini e ragazzi, cultura, sport, musica, telegiornali.

2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione tematici in sottoblocchi, secondo l'ordine dei generi di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione "telegiornali" saranno collocate nella seconda centinaia.

3. La dimensione di ciascun sottoblocco, non inferiore a 6 numeri, è determinata dal Ministero sulla base dell'offerta esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento per ciascun genere di programmazione tematico e riservando una percentuale non inferiore al [20-30%] di ciascun sottoblocco a disposizione per eventuali soggetti nuovi entranti.

4. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali già irradiati in tecnica digitale terrestre in ciascun sottoblocco si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e l'*audience* conseguito, con particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera 645/07/CONS.

5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione televendite a partire dalla seconda centinaia.

6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di attribuire i numeri da 20 a 70 ai canali digitali terrestri in chiaro a diffusione nazionale ? Si condivide l'ordine dei generi di programmazione indicato al comma 1, la dimensione minima per ciascun sottoblocco e la riserva di numeri per i nuovi entranti? Si condividono i criteri di attribuzione dei numeri ai canali già irradiati, indicati al comma 4?

Articolo 7

(Numerazione per la trasmissione differita dello stesso palinsesto)

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto cui è stata già attribuita una numerazione a una sola cifra X è riservata la numerazione nel secondo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, rispettivamente della numerazione 10X al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di riservare alla trasmissione differita dello stesso palinsesto , ove possibile, la corrispondente numerazione nel secondo arco di numerazione?

Articolo 8

(Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)

1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.

2. Le numerazioni per i servizi di cui al presente articolo di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna

offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi.

3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di riservare ai servizi di media audiovisivi a pagamento il quarto e quinto arco di numerazione (da 300 a 499) sulla base dei criteri indicati?

Articolo 9 (Numerazione di ulteriori servizi)

1. Alle numerazioni per i servizi in alta definizione è riservato il sesto arco di numerazione.

3. Alle numerazioni per i servizi radio è riservato il settimo arco di numerazione.

3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono riservati le numerazioni successive al settimo arco di numerazione

9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di riservare ai servizi in alta definizione il sesto arco di numerazione (da 500 a 599) e ai servizi radio il settimo arco di numerazione (da 600 a 699)? Sono identificabili ulteriori tipologie di servizi?

Articolo 10 (Attribuzione della numerazione)

1. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante ai fornitori di servizi di media audiovisivi sulla base del presente piano di numerazione.

2. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

3. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

4. Il Ministero comunica l'attribuzione del numero al soggetto richiedente e all'Autorità, nonché le eventuali modifiche .

5. Il Ministero pubblica sul proprio sito l'elenco delle numerazioni attribuite e provvede al suo aggiornamento periodico.

10. Si ritengono esaustivi i criteri proposti per l'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero?

Articolo 11 (Condizioni di utilizzo delle numerazioni)

1. I soggetti utilizzatori delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale , la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni. I fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento informano gli operatori di rete sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e moltiplicazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 4.

2. In ogni caso, è fatto divieto, oltre che ai fornitori di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento assegnatari dei numeri , anche agli operatori di rete di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.

3. L'attribuzione da parte del Ministero delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del soggetto utilizzatore, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

4. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni . La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni . In

caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

6. E' consentito, sulla base di accordi tra fornitore di servizi in ambito nazionale , lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento del titolo abilitativo e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 5

7. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

11. Si ritengono esaustive le condizioni proposte per l'utilizzo delle numerazioni e le responsabilità individuate in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi e agli operatori di rete ?

Articolo 12 (Adeguamento del Piano di numerazione)

1 L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.